

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021. In vigore dal 10 maggio 2021.**

Testo vigente		Testo proposta di modifica
<p><b>Art. 27 – Requisiti tecnici degli edifici</b>  <b>27.1 – Locali destinati alla residenza</b>  <i>[... omissis...]</i></p> <p>6. Sono locali abitabili senza permanenza continuativa di persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizi igienici;</li> <li>- spazi di disimpegno e collegamenti verticali ed orizzontali interni alla singola unità immobiliare;</li> <li>- spazi di cottura;</li> <li>- dispense, guardaroba, lavanderie, garage, ripostigli e cantine.</li> <li>- soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili con altezza media maggiore o uguale a 2,40 mt. e altezza minima 1,80 mt.</li> <li>- locali assimilabili</li> </ul> <p><i>[... omissis...]</i></p> <p>22. Per gli spazi interamente chiusi e scoperti interni all'edificio come ad es : chiostrine ,cortili o similari , la dimensione minima dei lati è fissata in m. 4,00 e per un massimo dell'altezza pari a m. 6,00; per altezze superiori il lato minimo dovrà essere maggiorato della stessa dimensioni della variazione dell'altezza su detti spazi potranno trovare aerazione solo locali accessori o di servizio. Nel caso in cui l'intervento sia realizzato all'interno della singola u.i. e per una altezza massima di mt. 6,00, le superfici finestrate attestanti sui</p>		<p><b>Art. 27 – Requisiti tecnici degli edifici</b>  <b>27.1 – Locali destinati alla residenza</b>  <i>[... omissis...]</i></p> <p>6. Sono locali abitabili senza permanenza continuativa di persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizi igienici;</li> <li>- spazi di disimpegno e collegamenti verticali ed orizzontali interni alla singola unità immobiliare;</li> <li>- spazi di cottura;</li> <li>- dispense, guardaroba, lavanderie, garage e ripostigli <del>e cantine</del>.</li> <li>- soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili con altezza media maggiore o uguale a 2,40 mt. e altezza minima 1,80 mt.</li> <li>- locali assimilabili</li> </ul> <p><i>[... omissis...]</i></p> <p><b>22. Limitatamente alla nuova costruzione,</b>  Per gli spazi interamente chiusi e scoperti interni all'edificio come ad es : chiostrine ,cortili o similari , la dimensione minima dei lati è fissata in m. 4,00 e per un massimo dell'altezza pari a m. 6,00; per altezze superiori il lato minimo dovrà essere maggiorato della stessa dimensioni della variazione dell'altezza su detti spazi potranno trovare aerazione solo locali accessori o di servizio. Nel caso in cui l'intervento sia realizzato all'interno della singola u.i. e per una altezza massima di mt.</p>

chiostrine , cortili o similari , non potranno concorrere alla verifica del rapporto areoilluminante come indicato al comma 11) . Nel caso di destinazione d'uso non residenziale la dimensione minima dei lati deve essere di mt. 6.00 , misurata tra gli elementi di massima sporgenza (es: gronda , pensilina) , per un massimo dell'altezza pari ad un solo piano .

[... omissis...]

**Art. 49 – Elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici**

1. Sono elementi di arredo da giardino e degli spazi pertinenziali di unità immobiliari residenziali, costituenti attività edilizia libera ai sensi dell'art. 136 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, soggetti a comunicazione da parte dell'interessato al comune, le opere e manufatti di seguito elencati costituiti da strutture leggere, facilmente rimovibili, di limitata cubatura e prive di fondazioni (fatto salvo il loro ancoraggio al suolo) non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma 2) :

[... omissis...]

c. *Gazebo*. Manufatti, a copertura di resede esterni privati, costituiti da strutture astiformi di ridotto diametro in legno o

6,00, le superfici finestrate attestanti sui chiostrine , cortili o similari , non potranno concorrere alla verifica del rapporto areoilluminante come indicato al comma 11) . Nel caso di destinazione d'uso non residenziale la dimensione minima dei lati deve essere di mt. 6.00 , misurata tra gli elementi di massima sporgenza (es: gronda , pensilina) , per un massimo dell'altezza pari ad un solo piano .

[... omissis...]

**Art. 49 – Elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici**

1. Sono elementi di arredo da giardino e degli spazi pertinenziali di unità immobiliari residenziali, ~~costituenti attività edilizia libera ai sensi dell'art. 136 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, soggetti a comunicazione da parte dell'interessato al comune, ,~~ **privi di rilevanza edilizia, ai sensi dell'art. 137 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65,** le opere e manufatti di seguito elencati costituiti da strutture leggere, facilmente rimovibili, di limitata cubatura e prive di fondazioni (fatto salvo il loro ancoraggio al suolo) ~~non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma 2) :~~

[... omissis...]

c. *Gazebo*. Manufatti, a copertura di resede esterni privati, costituiti da strutture astiformi di ridotto diametro in legno o metallo

metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, completamente aperto su tutti i lati , prive di chiusure laterali anche parziali , con ~~di~~ coperture realizzate con teli impermeabili o cannicciato nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie, destinati ad uso stagionale e atti ad ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto. Tali manufatti devono avere altezza al colmo non superiore a 3,00 ml; superficie coperta non superiore a 12 mq Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare

[... omissis...]

contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, completamente aperto su tutti i lati , prive di chiusure laterali anche parziali , con coperture realizzate con teli impermeabili, **perlinato e sovrastante guaina ardesiata** o cannicciato nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie, destinati ad uso stagionale e atti ad ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto. Tali manufatti devono avere altezza al colmo non superiore a 3,00 ml; superficie coperta non superiore a 12 mq Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare

[... omissis...]

**g. Barbecue o piccoli forni.** Manufatti con altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a ml. 2,00 e con ingombro esterno non superiore a mq. 4,00 comprensivi di accessori (a titolo esemplificativo piani di appoggio e contenitori per legna) nel numero massimo di uno per resede di pertinenza; non è consentita la realizzazione di vani visitabili a corredo, nè di tettoie aggettanti oltre il limite di mq 4,00. I barbecue non devono creare inconvenienti agli abitanti confinanti o limitrofi per diffusioni di fumi ed odori molesti ed a tal scopo devono essere collocati non in adiacenza a finestre di abitazioni di terzi. In ogni caso i barbecue ritenuti non idonei o che siano causa di ordine igienico sanitario, potranno essere rimossi a giudizio dell'autorità sanitaria.

**h. Voliere e ricoveri animali.** Manufatti destinati al ricovero di animali domestici.

Ad esclusione delle aree prospicienti spazi pubblici, potranno essere realizzati piccole voliere di superficie non superiore a mq 2.00 ed altezza non oltre mt. 3.00 e recinti di superficie massima di mq. 30,00, ed area coperta non superiore a mq. 5,00, schermata sui lati esposti ai venti, rialzata da terra e coibentata.

*i. Tende retrattili con appoggio a terra.* Strutture verticali astiformi in metallo, ancorate alla facciata dell'edificio e con appoggio a terra, prive di chiusure laterali, aventi dimensioni non eccedenti lo sviluppo della facciata su cui sono inserite. La superficie coperta dalla tenda, per ciascuna unità immobiliare, misurata sul perimetro esterno, non potrà essere superiore a mq. 15.00 e profondità massima ml. 4,00; l'altezza dovrà essere tale da non interferire con gli elementi architettonici presenti (marcapiani, decorazioni, cornici, persiane, ecc). E' ammessa la realizzazione di tende sulle terrazze e lastrici solari (come definite dalla Parte I del DPGR 64/R del 2013) compatibilmente con l'esigenza di mantenimento dell'aspetto architettonico del fabbricato, in questo caso la superficie complessiva massima della tenda, per ciascuna unità immobiliare, non può occupare oltre il 50 % della superficie disponibile .

Per I manufatti di cui al comma 1) che non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi, è comunque prescritto il rispetto delle seguenti distanze minime:

- per i manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), f) la "distanza dai confini" (Dc) è quella stabilita dal Codice Civile (istituto della prevenzione);
- per i manufatti di cui alle lettere a), b), c), la "distanza dal fabbricato" (Df) oggetto di intervento non può essere inferiore a ml. 3,00,
- per i manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), f) La distanza da qualsiasi spazio pubblico esistente e/o di previsione non può essere inferiore a mt. 5.00 fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

2. Sono elementi di arredo da giardino e degli spazi pertinenziali di unità immobiliari residenziali privi di rilevanza edilizia, ai sensi dell'art. 137 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, le opere e manufatti di seguito elencati costituiti da strutture leggere, facilmente rimovibili, di limitata cubatura e prive di fondazioni (fatto salvo il loro ancoraggio al suolo):

a. *Box in legno*. Manufatti destinati, a titolo esemplificativo, a ripostiglio, deposito per attrezzi da giardino, biciclette, ecc., con superficie netta non superiore a mq 4,00 ed altezza media interna non

Per ~~I~~ **i** manufatti di cui al comma 1) che non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi, è comunque prescritto il rispetto delle seguenti distanze minime:

- per i manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), f), **g), h)** la "distanza dai confini" (Dc) è quella stabilita dal Codice Civile (istituto della prevenzione);
- per i manufatti di cui alle lettere a), b), c), la "distanza dal fabbricato" (Df) oggetto di intervento non può essere inferiore a ml. 3,00,
- per i manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), f), **g), h)** La distanza da qualsiasi spazio pubblico esistente e/o di previsione non può essere inferiore a mt. 5.00 fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

2. ~~Sono elementi di arredo da giardino e degli spazi pertinenziali di unità immobiliari residenziali privi di rilevanza edilizia, ai sensi dell'art. 137 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, le opere e manufatti di seguito elencati costituiti da strutture leggere, facilmente rimovibili, di limitata cubatura e prive di fondazioni (fatto salvo il loro ancoraggio al suolo):~~

~~a. *Box in legno*. Manufatti destinati, a titolo esemplificativo, a ripostiglio, deposito per attrezzi da giardino, biciclette, ecc., con superficie netta non superiore a mq 4,00 ed altezza media~~

superiore a ml. 2,40, nel numero massimo di uno per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza. In caso di condominio, privo di giardini esclusivi, potrà essere realizzato un unico manufatto della superficie netta non superiore a mq 10,00.

b. *Piccole serre.* Strutture destinate all'esclusivo ricovero di piante da giardino, realizzate in metallo o in legno chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, prive di pavimentazione, con superficie netta non superiore a mq. 4,00 ed altezza media interna non superiore a ml. 2,40, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza.

c. *Barbecue o piccoli forni.* Manufatti con altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a ml. 2,00 e con ingombro esterno non superiore a mq. 4,00 comprensivi di accessori (a titolo esemplificativo piani di appoggio e contenitori per legna) nel numero massimo di uno per resede di pertinenza; non è consentita la realizzazione di vani visitabili a corredo, nè di tettoie aggettanti oltre il limite di mq 4,00. I barbecue non devono creare inconvenienti agli abitanti confinanti o limitrofi per diffusioni di fumi ed odori molesti ed a tal scopo devono essere collocati non in adiacenza a finestre di abitazioni di terzi. In ogni caso i barbecue ritenuti non idonei o che siano causa di ordine igienico sanitario, potranno essere rimossi a giudizio dell'autorità sanitaria.

~~interna non superiore a ml. 2,40, nel numero massimo di uno per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza. In caso di condominio, privo di giardini esclusivi, potrà essere realizzato un unico manufatto della superficie netta non superiore a mq 10,00.~~

~~b. *Piccole serre.* Strutture destinate all'esclusivo ricovero di piante da giardino, realizzate in metallo o in legno chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, prive di pavimentazione, con superficie netta non superiore a mq. 4,00 ed altezza media interna non superiore a ml. 2,40, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza.~~

~~c. *Barbecue o piccoli forni.* Manufatti con altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a ml. 2,00 e con ingombro esterno non superiore a mq. 4,00 comprensivi di accessori (a titolo esemplificativo piani di appoggio e contenitori per legna) nel numero massimo di uno per resede di pertinenza; non è consentita la realizzazione di vani visitabili a corredo, nè di tettoie aggettanti oltre il limite di mq 4,00. I barbecue non devono creare inconvenienti agli abitanti confinanti o limitrofi per diffusioni di fumi ed odori molesti ed a tal scopo devono essere collocati non in adiacenza a finestre di abitazioni di terzi. In ogni caso i barbecue ritenuti non idonei o che siano causa di ordine igienico sanitario, potranno essere rimossi a giudizio dell'autorità sanitaria.~~

d. *Gazebo*. Manufatti, a copertura di resede esterno privato, costituiti da strutture astiformi di ridotto diametro, in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, completamente aperto su tutti i lati, prive di chiusure laterali anche parziali, con di coperture realizzate con teli impermeabili o cannicciato nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte ad ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto. Tali manufatti devono avere altezza al colmo non superiore a 3,00 ml; superficie coperta non superiore mq. 8.00 Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare

e. *Pergolati*. Strutture astiformi di ridotto diametro variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche. La realizzazione del pergolato è consentita solo in aderenza al fabbricato e, nel caso sia posizionato nel resede di pertinenza, sarà possibile realizzare i pilastri di sostegno in muratura. E' ammessa la realizzazione di pergolati sulle terrazze e lastrici solari (come definite dalla Parte I del DPGR 64/R del 2013) compatibilmente con l'esigenza di mantenimento dell'aspetto architettonico del fabbricato. La superficie complessiva del pergolato, per ciascuna unità immobiliare, non può essere superiore a

~~d. *Gazebo*. Manufatti, a copertura di resede esterno privato, costituiti da strutture astiformi di ridotto diametro, in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, completamente aperto su tutti i lati, prive di chiusure laterali anche parziali, con di coperture realizzate con teli impermeabili o cannicciato nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte ad ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto. Tali manufatti devono avere altezza al colmo non superiore a 3,00 ml; superficie coperta non superiore mq. 8.00 Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare~~

~~e. *Pergolati*. Strutture astiformi di ridotto diametro variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzio ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche. La realizzazione del pergolato è consentita solo in aderenza al fabbricato e, nel caso sia posizionato nel resede di pertinenza, sarà possibile realizzare i pilastri di sostegno in muratura. E' ammessa la realizzazione di pergolati sulle terrazze e lastrici solari (come definite dalla Parte I del DPGR 64/R del 2013) compatibilmente con l'esigenza di mantenimento dell'aspetto architettonico del fabbricato. La superficie complessiva del pergolato, per ciascuna unità immobiliare, non può~~

<p>mq 10,00 e nel caso di realizzazione sulla terrazza e/o lastrico solare , tale superficie non può occupare oltre il 50 % di quella disponibile . Non è ammesso più di un pergolato per ciascuna unità immobiliare .</p> <p>f. <i>Vasche.</i> Manufatti destinati a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione. La superficie della vasca non può essere superiore a mq. 6.</p> <p>g. <i>Voliere e ricoveri animali.</i> Manufatti destinati al ricovero di animali domestici. Ad esclusione delle aree prospicienti spazi pubblici, potranno essere realizzati piccole voliere di superficie non superiore a mq 2.00 ed altezza non oltre mt. 3.00 e recinti di superficie massima di mq. 30,00, ed area coperta non superiore a mq. 5,00, schermata sui lati esposti ai venti, rialzata da terra e coibentata.</p> <p>h. <i>Tende retrattili con appoggio a terra.</i> Strutture verticali astiformi in metallo, ancorate alla facciata dell'edificio e con appoggio a terra , prive di chiusure laterali, aventi dimensioni non eccedenti lo sviluppo della facciata su cui sono inserite. La superficie coperta dalla tenda, per ciascuna unità immobiliare , misurata sul perimetro esterno, non potrà essere superiore a mq. 15.00 e profondità massima ml. 4,00; l'altezza dovrà essere tale da non interferire con gli elementi architettonici presenti (marcapiani, decorazioni, cornici, persiane, ecc). E' ammessa la realizzazione di tende sulle terrazze e lastrici solari (come definite</p>		<p><del>essere superiore a mq 10,00 e nel caso di realizzazione sulla terrazza e/o lastrico solare , tale superficie non può occupare oltre il 50 % di quella disponibile . Non è ammesso più di un pergolato per ciascuna unità immobiliare</del></p> <p><del>f. <i>Vasche.</i> Manufatti destinati a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione. La superficie della vasca non può essere superiore a mq. 6.</del></p> <p><del>g. <i>Voliere e ricoveri animali.</i> Manufatti destinati al ricovero di animali domestici. Ad esclusione delle aree prospicienti spazi pubblici, potranno essere realizzati piccole voliere di superficie non superiore a mq 2.00 ed altezza non oltre mt. 3.00 e recinti di superficie massima di mq. 30,00, ed area coperta non superiore a mq. 5,00, schermata sui lati esposti ai venti, rialzata da terra e coibentata.</del></p> <p><del>h. <i>Tende retrattili con appoggio a terra.</i> Strutture verticali astiformi in metallo, ancorate alla facciata dell'edificio e con appoggio a terra , prive di chiusure laterali, aventi dimensioni non eccedenti lo sviluppo della facciata su cui sono inserite. La superficie coperta dalla tenda, per ciascuna unità immobiliare , misurata sul perimetro esterno, non potrà essere superiore a mq. 15.00 e profondità massima ml. 4,00; l'altezza dovrà essere tale da non interferire con gli elementi architettonici presenti (marcapiani, decorazioni, cornici, persiane, ecc). E' ammessa la realizzazione di tende sulle terrazze e lastrici solari (come definite</del></p>
--	--	---



dalla Parte I del DPGR 64/R del 2013) compatibilmente con l'esigenza di mantenimento dell'aspetto architettonico del fabbricato, in questo caso la superficie complessiva massima della tenda, per ciascuna unità immobiliare, non può occupare oltre il 50 % della superficie disponibile .

Per I manufatti di cui al comma 2) che non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi , è comunque prescritto il rispetto delle seguenti distanze minime:

- per i manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), g) la "distanza dai confini" (Dc) è quella stabilita dal Codice Civile (istituto della prevenzione);

- per i manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), g), la "distanza dal fabbricato" (Df) oggetto di intervento non può essere inferiore a ml. 3,00,

- per i manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) La distanza da qualsiasi spazio pubblico esistente e/o di previsione non può essere inferiore a mt. 5.00 fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

3. I manufatti di cui al comma 1 e 2) 3 non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi. È comunque prescritto che la loro superficie complessiva non superi il 25 % della superficie del resede di pertinenza del fabbricato/i La superficie di tutti i manufatti deve essere misurata sul perimetro esterno massimo .

~~dalla Parte I del DPGR 64/R del 2013) compatibilmente con l'esigenza di mantenimento dell'aspetto architettonico del fabbricato, in questo caso la superficie complessiva massima della tenda, per ciascuna unità immobiliare, non può occupare oltre il 50 % della superficie disponibile .~~

~~Per I manufatti di cui al comma 2) che non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi , è comunque prescritto il rispetto delle seguenti distanze minime:~~

- ~~▪ per i manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), g) la "distanza dai confini" (Dc) è quella stabilita dal Codice Civile (istituto della prevenzione);~~

- ~~▪ per i manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), g), la "distanza dal fabbricato" (Df) oggetto di intervento non può essere non inferiore a ml. 3,00,~~

- ~~▪ per i manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) La distanza da qualsiasi spazio pubblico esistente e/o di previsione non può essere inferiore a mt. 5.00 fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);~~

~~3. 2. I manufatti di cui al comma 1 e 2) 3 non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi. È comunque prescritto che la loro superficie complessiva non superi il 25 % della superficie del resede di pertinenza del fabbricato/i La superficie di tutti i manufatti deve essere misurata sul perimetro esterno massimo .~~

Manufatti di dimensioni e/o caratteristiche diverse da quelle indicate ai precedenti commi 1 e 2 sono da considerare consistenze edilizie soggette a verifica di tutti i parametri urbanistici ed edilizi di zona omogenea in cui ricadono.

[... omissis...]

#### **Art. 52 - Recinzioni**

[... omissis...]

2. Le recinzioni devono rispettare le seguenti tipologie:

**a) in tutte le zone ad esclusione di quelle agricole:**

[... omissis...]

- nel caso si voglia recintare porzioni di cortili di edifici condominiali o realizzare comunque divisioni delle proprietà, all'interno del lotto edificato, è ammessa la recinzione di altezza massima pari a 1,50 ml con l'utilizzo di pali e rete ;

[... omissis...]

**b) zone agricole:**

- per gli edifici ad uso abitativo, è ammessa la recinzione dell'area di pertinenza dell'intero fabbricato; non sono ammesse ulteriori suddivisioni con recinzioni ed altri elementi fissi interne alle aree di pertinenza;

**4.3.** Manufatti di dimensioni e/o caratteristiche diverse da quelle indicate ai ~~precedenti commi 1 e 2~~ **al precedente comma 1** sono da considerare consistenze edilizie soggette a verifica di tutti i parametri urbanistici ed edilizi di zona omogenea in cui ricadono.

[... omissis...]

#### **Art. 52 - Recinzioni**

[... omissis...]

2. Le recinzioni devono rispettare le seguenti tipologie:

**a) in tutte le zone ad esclusione di quelle agricole:**

[... omissis...]

- nel caso si voglia recintare porzioni di cortili di edifici condominiali o realizzare comunque divisioni delle proprietà, all'interno del lotto edificato, è ammessa la recinzione di altezza massima pari a 1,50 ml ~~con l'utilizzo di pali e rete ;~~

[... omissis...]

**b) zone agricole:**

- ~~per gli edifici ad uso abitativo, è ammessa la recinzione dell'area di pertinenza dell'intero fabbricato; non sono ammesse ulteriori suddivisioni con recinzioni ed altri elementi fissi interne alle aree di pertinenza;~~

- **Per gli edifici ad uso residenziale sono consentite esclusivamente recinzioni a delimitazione dell'area di stretta pertinenza dell'edificio con siepi autoctone o naturalizzate,**

<p><i>[... omissis...]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la recinzione degli appezzamenti ad uso orto per autoconsumo deve essere realizzata con siepe di essenza autoctona e rete zincata a maglia sciolta, su pali in legno semplicemente infissi al suolo aventi altezza massima ml. 1,50; </li></ul> <p><i>[... omissis...]</i></p>		<p><b>staccate in legno o rete a maglia sciolta non plastificata con sostegni lignei o metallici con altezza massima di 1,2 mt preferibilmente inserita tra arbusti o siepi. Non sono ammessi ulteriori suddivisioni con recinzioni ed altri elementi fissi interne alle aree di pertinenza.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>fatte salve le esigenze di protezione e di intervento antincendio, è ammessa la chiusura di fondi privati mediante siepi di essenze autoctone, recinzioni in rete zincata a maglia sciolta e pali in legno o sostegni metallici (paletto in ferro a T 30x30x3 mm o similari di limitata dimensione), semplicemente infissi al suolo con una altezza massima pari a ml 1,50.</b></li> </ul> <p><i>[... omissis...]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la recinzione degli appezzamenti ad uso orto per autoconsumo deve essere realizzata con siepe di essenza autoctona e rete zincata a maglia sciolta, su pali in legno <b>o sostegni metallici</b> semplicemente infissi al suolo aventi altezza massima ml. 1,50;</li> </ul> <p><i>[... omissis...]</i></p>
--	--	--